



ISTITUZIONE FORMATIVA RIETI

SETTORE FINANZIARIO E CONTABILE

Visto di regolarità amministrativa/contabile del presente provvedimento;

Il Responsabile del Procedimento
(Stefano Leonangeli)
Originale conservato agli atti

F.to il Direttore generale dell'Istituzione
Formativa
Fabio Barberi
Originale conservato agli atti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Direttore, per conforme dichiarazione del responsabile dell'Albo, certifica che copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio di codesta Istituzione il giorno 29-05-2024 e rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Rieti, li 29-05-2024

F.to il Direttore generale dell'Istituzione
Formativa
Fabio Barberi
Originale conservato agli atti

DETERMINAZIONE N. 1 DEL 02/01/2020

OGGETTO: differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 31 marzo 2020 – autorizzazione all'Esercizio Provvisorio 2020

Il sottoscritto, dott. Fabio Barberi, Direttore dell'Istituzione Formativa della Provincia di Rieti;

Visto la legge Quadro n.845 del 21/12/1978 in materia di formazione professionale;

Visto legge regionale n.23 del 25 Febbraio 1992, avente ad oggetto l'ordinamento della formazione professionale nella Regione Lazio;

Vista la legge n.144 del art.68 del 17/05/1999 (Obbligo di Frequenza di attività formative);

Vista la legge n.53 del 28 marzo 2003 avente ad oggetto la delega al Governo in ambito di definizione di norme generali sull'istruzione e la formazione professionale;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 96 del 26 novembre 2004 con la quale è stato istituito il "Servizio Pubblico Formativo" della Provincia di Rieti;

Preso atto dell'art.19 del regolamento dell'Istituzione Formativa, avente ad oggetto il Bilancio preventivo annuale;

Considerato che a partire dal 01 Aprile 2005 le attività di Obbligo Formativo nella Provincia di Rieti, vengono svolte dal Servizio Pubblico Formativo;

Visto l'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 con il quale viene fissato al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019 che differisce al 31 Marzo 2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 per gli enti locali;

Visto l'art. 163 del succitato D.Lgs. che dispone in materia di disciplina dell'esercizio provvisorio; Atteso che, nelle more della definizione delle risorse a disposizione dell'Ente, potranno essere erogati esclusivamente i servizi essenziali, ricorrendo all'esercizio provvisorio del bilancio 2020;

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi;

Visto che, ai sensi del principio applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011), "Nel corso dell'esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore. Nel corso dell'esercizio provvisorio, non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato)", con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. La gestione in dodicesimi dell'esercizio provvisorio riguarda solo gli stanziamenti di competenza della spesa al netto degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio provvisorio e dell'importo del fondo pluriennale vincolato. Gli impegni assunti negli esercizi precedenti, in quanto "già assunti", non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi e comprendono gli impegni cancellati nell'ambito delle operazioni di riaccertamento dei residui e reimputati alla competenza dell'esercizio in gestione.";

Ritenuto, stante l'urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per dar corso agli interventi programmati;

DETERMINA

Di **differire** al 31 marzo 2020 il termine di approvazione del Bilancio 2020;

Di **autorizzare** l'esercizio provvisorio 2020 consentendo di impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese non superiori a un dodicesimo delle somme previste nel bilancio di previsione assestato 2019 con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Di **autorizzare** l'esercizio provvisorio solo limitatamente alle spese correnti obbligatorie o necessarie per il funzionamento dell'Ente, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

F.to il Direttore generale dell'Istituzione
Formativa
Fabio Barberi
Originale conservato agli atti